*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma*

Anno 136° — Numero 259

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Lunedì, 6 novembre 1995 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 ottobre 1995.

**Proroga del termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 1989, n. 424, recante misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico;

Visto l'art. 1 della predetta legge n. 424 del 1989 il quale reca al comma 1 la previsione di interventi finalizzati alla ripresa delle attività nel settore turistico nei comuni costieri delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990 recante la individuazione dei comuni, delle priorità, parametri, modalità procedure e termini per le misure di sostegno previste dalla legge 30 dicembre 1989, n. 424, per la parte relativa agli interventi di cui all'art. 1, comma 1;

Visto l'art. 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 1994, recante la proroga al 31 dicembre 1995 del termine per il completamento delle opere, finanziate ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 424 del 1989;

Considerato che da parte di alcune regioni è stata segnalata la necessità di un'ulteriore proroga al 31 dicembre 1996, del termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 424 del 1989;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 284;

Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203;

Ravvisata l'opportunità di aderire alle richieste formulate da parte delle regioni;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato delegato al turismo;

Decreta:

Il termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990, è prorogato al 31 dicembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1995

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DINI

*Il Sottosegretario di Stato delegato al turismo*
D'ADDIO

94A6473

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 luglio 1995, n. 459.

**Regolamento recante norme sull'organizzazione e sul funzionamento del Comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 4 dell'art. 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, nonché dei comuni riportati a gestione ordinaria.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, in tema di scioglimento dei consigli comunali e provinciali rispetto ai quali emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata;

Visto il comma quarto dello stesso art. 15-*bis* della legge n. 55/90, come sopra introdotto, che prevede la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Visto l'art. 1, comma secondo, del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito nella legge 11 febbraio 1994, n. 108, che istituisce presso il Ministero dell'interno, con personale dell'amministrazione, un Comitato di sostegno e monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie;

Visto l'art. 3, comma secondo, del decreto-legge n. 529/93, convertito nella legge n. 108/94, che rimette la determinazione delle modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato di sostegno e monitoraggio ad un decreto del Ministro dell'interno da adottarsi a norma dell'art. 17, comma terzo, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 165/94 del 4 luglio 1994;

Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Costituzione del Comitato*

1. È costituito presso il Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale delle autonomie, il Comitato per il sostegno ed il monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 4 dell'art. 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dei comuni riportati a gestione ordinaria.

Art. 2.

*Composizione*

1. Il Comitato è composto come segue:

direttore centrale delle autonomie - Presidente;

direttore dell'ufficio per l'attuazione della riforma delle autonomie locali e per la tenuta degli statuti;

direttore dell'ufficio rapporti con gli amministratori degli enti locali;

direttore dell'ufficio coordinamento e affari generali;

un funzionario dirigente della Direzione centrale dei segretari comunali e provinciali e del personale degli enti locali, uno della Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari e uno della direzione centrale delle autonomie - ufficio rapporti con gli amministratori degli enti locali;

due funzionari della Direzione centrale delle autonomie - ufficio per l'attuazione della riforma delle autonomie locali e per la tenuta degli statuti, anche con funzioni di segreteria.

Art. 3.

*Attribuzioni del Comitato*

1. L'attività del Comitato ha per oggetto il sostegno ed il monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie e dei comuni riportati a gestione ordinaria successivamente al 22 dicembre 1993, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati ed attività di studio e di rilevazione finalizzati a coordinare la gestione dei comuni indicati.

Art. 4.

*Attività di sostegno*

1. Il Comitato svolge compiti di sostegno all'azione delle commissioni straordinarie e dei comuni riportati a gestione ordinaria, con le seguenti modalità:

consulenza tecnico-giuridica e gestionale;

attività di coordinamento dei lavori delle commissioni straordinarie al fine di determinare una linea unitaria di intervento negli enti disciolti, attraverso riunioni periodiche dei componenti delle commissioni stesse;

incontri informativi con i componenti delle commissioni straordinarie al fine di determinare una linea unitaria di intervento in tema di gestione del personale e di finanza locale nonché delle ulteriori problematiche di rilievo che scaturiranno dall'applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi;

interventi presso pubbliche amministrazioni centrali e regionali per accelerare le procedure amministrative degli enti disciolti e dei comuni riportati a gestione ordinaria e dirimere gli eventuali conflitti insorti.

2. In ordine alle predette attività, il Comitato svolge una funzione di esame delle problematiche di maggior rilievo e maggiormente ricorrenti e di determinazione di indirizzi che dovranno essere seguiti dall'ufficio di cui al successivo art. 6 nella quotidiana opera di assistenza e sostegno agli enti locali.

3. Il Comitato esprime altresì pareri a richiesta del Ministro e del direttore generale dell'amministrazione civile ai fini della diramazione di istruzioni con carattere di generalità agli enti locali interessati.

Art. 5.

*Attività di monitoraggio*

1. Il Comitato svolge attività di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie e dei comuni riportati a gestione ordinaria.

2. L'attività di monitoraggio è diretta a fornire elementi di supporto alla attività di sostegno di cui all'art. 3 ed ai fini della determinazione dei criteri per le relazioni di cui al successivo art. 7 nonché per studi e relazioni di carattere generale a contenuto statistico, e consiste nella raccolta delle informazioni relative ai servizi ed alle attività svolte dai comuni di cui all'art. 1 ed assunte mediante gli schemi informativi predisposti a cura dello stesso Comitato.

3. Il monitoraggio per i comuni commissariati viene effettuato mediante rilevazioni con cadenza semestrale per tutta la durata del periodo di commissariamento.

4. Per i comuni restituiti a gestione ordinaria, il periodo di monitoraggio ha una durata pari a quella del commissariamento.

Art. 6.

*Norme sulla organizzazione*

1. Il Comitato è convocato dal presidente ogni qualvolta si renda necessario, e comunque almeno una volta al mese, per la trattazione di problematiche di particolare rilevanza.

2. Il Comitato si avvale della collaborazione degli altri uffici del Ministero dell'interno per l'esame di problematiche che coinvolgono la loro competenza.

3. La segreteria del Comitato ha sede presso l'ufficio per l'attuazione della riforma delle autonomie locali e per la tenuta degli statuti. Nell'ambito di detto ufficio è individuato un apposito settore per l'attività di assistenza

di cui all'art. 4, per l'elaborazione informatica degli elementi raccolti con l'attività di monitoraggio ai fini dell'esame e delle conseguenti direttive del Comitato, nonché per la predisposizione delle relazioni di cui al successivo art. 7.

Art. 7.

*Documentazione dell'attività del Comitato*

1. Il Comitato stabilisce i criteri per la predisposizione, in base agli elementi raccolti direttamente dai comuni ed alle valutazioni fornite dai prefetti, della relazione semestrale sull'attività svolta dalla gestione straordinaria nei singoli enti commissariati e della analoga relazione che dovrà essere resa al Ministro nei confronti di quelli restituiti a gestione ordinaria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 luglio 1995

*Il Ministro:* CORONAS

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
*Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1995*
*Registro n. 3 Interno, foglio n. 38*

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota al titolo:*

— Per il testo dell'art. 15-*bis* della legge n. 55/1990, si veda in nota alle premesse.

*Note alle premesse:*

— L'art. 15-*bis* della legge n. 55/1990, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, introdotto dal D.L. n. 164/1991, come modificato dall'art. 2 della legge 23 aprile 1993, n. 120, e degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del D.L. n. 529/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/1994, è così formulato:

«Art. 15-*bis.* — Fuori dei casi previsti dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'art. 15, comma 5, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. *Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.*

1-bis. *Presso il Ministero dell'interno è istituito, con personale dell'amministrazione, un Comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 4 e dei comuni riportati a gestione ordinaria.*

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed è contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi *prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati.* Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del Ministro, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3-bis. *Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3 è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalità stabilite dal comma 2.*

4. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. *La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.*

4-bis. *Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria di cui al comma 4 per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalità di pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione stessa, nonché le modalità di organizzazione e funzionamento del comitato di cui all'art. 1, comma 1-bis.*

5. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

6-bis. *Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1, sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 4, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore al 50 per cento del compenso spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria, nonché, ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli accreditamenti, è autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della contabilità speciale.*

*Per il personale non dipendente da amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, la prefettura provvede al rimborso al datore di lavoro dello stipendio lordo, per la parte proporzionalmente corrispondente alla durata delle prestazioni rese. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede per gli anni 1993 e seguenti con una quota parte del 10 per cento delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché del ricavato delle vendite disposte a norma dell'art. 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la commissione straordinaria potrà rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.*

6-ter. *Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la commissione straordinaria di cui al comma 4, entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento, adotta un piano di priorità degli interventi, anche con riferimento a progetti già approvati e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente approvati dalla commissione straordinaria. La relativa deliberazione, esecutiva a norma di legge, è inviata entro dieci giorni al prefetto il quale, sentito il comitato provinciale della pubblica amministrazione opportunamente integrato con i rappresentanti di uffici tecnici delle amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette gli atti all'amministrazione regionale territorialmente competente per il tramite del commissario del Governo o alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono alla dichiarazione di priorità di accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti degli enti locali. Le disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche in deroga all'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente agli importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi effettivamente assegnati.*

6-quater. *Le disposizioni di cui al comma 16-*ter *si applicano, a far tempo dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi del comma 1.*

6-quinquies. *Nei casi in cui lo scioglimento è disposto anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero l'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria di cui al comma 4 procede alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'art. 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione degli accertamenti, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e puo disporre d'autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso.*

6-sexies. *Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'art. 6, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la commissione straordinaria di cui al comma 4, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni d'interesse generale si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI), delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare.*

6-septies. *Qualora negli enti, nei cui confronti sia stato disposto lo scioglimento degli organi ai sensi del comma 1, non risulti costituita la commissione di disciplina prevista dall'art. 51, comma 10, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la mancata elezione del rappresentante del personale, la predetta commissione di disciplina è composta, per tutta la durata dello scioglimento, dagli altri due membri ordinari e da un dipendente dell'ente, nominato dalla commissione straordinaria di cui al comma 4. Ai fini della sostituzione nei casi di assenza, di legittimo impedimento o di ricusazione previsti dal regolamento organico dell'ente, la commissione straordinaria procede altresì alla nomina del componente supplente, prescelto nell'ambito dei dipendenti che rivestono la stessa qualifica funzionale del componente effettivo, o, in mancanza, quella immediatamente inferiore. Le disposizioni del presente comma, ricorrendone i presupposti, si applicano anche ai fini della costituzione e del funzionamento di organi collegiali, comunque denominati, con competenza in materia disciplinare, eventualmente previsti dalla legge o dai contratti collettivi di comparto.*

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unità sanitarie locali, ai consorzi di comuni e province, alle unioni di comuni, alle comunità montane, nonché alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti.

7-bis. *Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione semestrale sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni».*

— L'art. 1, comma 2, del D.L. n. 529/1993, ha aggiunto il comma 1-*bis* all'art. 15-*bis* della legge n. 55/1990 di cui sopra.

— L'art. 3, comma 2, del citato D.L. n. 529/1993, ha aggiunto il comma 4-*bis* al medesimo art. 15-*bis* della legge n. 55/1990 di cui sopra.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Nota all'art. 1:*

— Per il testo dell'art. 15-*bis* della legge n. 55/1990, si veda in nota alle premesse.

95G0590

## MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 14 settembre 1995.

**Impegno, per l'esercizio 1994, della somma complessiva di L. 137.000.000.000 a favore delle regioni a statuto ordinario.**

### IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la delibera CIPE 28 giugno 1990, con la quale vengono ripartiti, per il 1990, gli importi di lire 30 miliardi — tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano — da destinare per le finalità ex legge n. 574/1965, e di lire 863 miliardi — tra le regioni a statuto ordinario — per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ex art. 9 della legge n. 281/1970;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, con il quale è stato stabilito che, a decorrere dall'anno 1991, il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui al citato art. 9 della legge n. 281/1970, è costituito da una quota fissa e da una quota variabile;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 538 (finanziaria 1994), ai sensi della quale la soprarichiamata quota variabile 1994, al netto degli stanziamenti annuali previste dalle leggi di settore, viene stabilita in lire 137 miliardi;

Vista la delibera CIPE 13 marzo 1995, con la quale viene assegnata, a favore delle regioni a statuto ordinario, la citata quota variabile di lire 137 miliardi per il 1994;

Vista la nota, n. DAGL 1/817 Pres. 95, del 19 luglio 1995, del Presidente del Consiglio dei Ministri, con la quale — in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 — autorizza, fra l'altro, l'assunzione dell'impegno della somma di lire 137 miliardi, nell'ambito delle disponibilità 1994 quali residui di stanziamento;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno della sopracitata disponibilità 1994 di lire 137 miliardi, quale residuo di stanziamento 1994, secondo gli importi indicati dalla citata delibera CIPE;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, per l'esercizio 1995;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 137.000.000.000 è impegnata, per le finalità esposte in premessa, a favore delle regioni a statuto ordinario, secondo le quote a fianco di ciascuna indicate:

| Regioni | Importi in lire |
|---|---|
| Piemonte | 10.089.365.000 |
| Lombardia | 13.647.529.000 |
| Veneto | 8.710.734.000 |
| Liguria | 4.945.563.000 |
| Emilia-Romagna | 8.138.759.000 |
| Toscana | 9.336.550.000 |
| Umbria | 4.515.520.000 |
| Marche | 4.736.638.000 |
| Lazio | 10.840.262.000 |
| Abruzzo | 6.061.428.000 |
| Molise | 4.725.815.000 |
| Campania | 18.087.425.000 |
| Puglia | 13.371.474.000 |
| Basilicata | 7.799.410.000 |
| Calabria | 11.993.528.000 |
| Totale . . . | 137.000.000.000 |

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 137.000.000.000 a favore delle regioni a statuto ordinario secondo le quote di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere complessivo di L. 137.000.000.000 graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1995, in conto esercizio 1994.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1995

*Il direttore generale:* BITETTI

95A6513

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 agosto 1995.

**Modalità e condizioni relative alla concessione ai comuni e loro consorzi di mutui decennali, senza interessi, previsti dall'art. 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, a valere sul fondo speciale di rotazione presso la sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti e finalizzati all'acquisizione e all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale nonché all'acquisto di aree edificate da recuperare.**

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, istitutivo della sezione autonoma per l'edilizia residenziale presso la Cassa depositi e prestiti;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica;

Visto, in particolare, l'art. 5 della suddetta legge, che ha costituito presso la sezione autonoma per l'edilizia residenziale un fondo speciale di rotazione per la concessione ai comuni e loro consorzi di mutui decennali, senza interessi, finalizzati all'acquisizione e all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale, nonché all'acquisto di aree edificate da recuperare;

Considerato che alle operazioni di finanziamento si provvede con le disponibilità che affluiranno al fondo, ai sensi dello stesso articolo 5, comma 2;

Considerato che, ai sensi del quarto comma, del medesimo art. 5, le modalità e le condizioni relative alla concessione dei predetti mutui dovranno essere stabilite con apposito decreto emanato dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici;

Ritenuto che occorre provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Le disponibilità del fondo speciale di rotazione per l'acquisizione di aree e l'urbanizzazione, previsto dall'art. 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, sono depositate in apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato a favore della sezione autonoma per l'edilizia residenziale, istituita presso la Cassa depositi e prestiti dall'art. 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 2.

La sezione autonoma per l'edilizia residenziale entro il 31 gennaio di ciascun anno comunicherà al Comitato per l'edilizia residenziale presso il Ministero dei lavori pubblici (CER) la consistenza delle disponibilità affluite nel conto corrente di cui all'articolo 1 nel corso del precedente anno.

Il Comitato per l'edilizia residenziale, effettuata l'assegnazione delle disponibilità alle regioni, e quest'ultime, effettuata la ripartizione dei fondi ai comuni e loro consorzi, cureranno l'invio alla sezione dei relativi provvedimenti ed eventuali modifiche entro quindici giorni dalla loro emissione.

Art. 3.

Per la concessione dei mutui decennali, senza interessi, i comuni interessati, o i loro consorzi, dovranno produrre alla sezione, entro quattro mesi dalla data del provvedimento regionale di ripartizione, apposita domanda a firma del proprio legale rappresentante, contenente, fra l'altro, il riferimento al predetto provvedimento regionale.

Alla domanda dovranno essere allegati:

*a)* copia della documentazione relativa all'acquisizione delle aree;

*b)* dichiarazione a firma del segretario dell'ente, attestante che le aree acquisite o da acquisire sono comprese fra quelle individuate e destinate ad opere di edilizia residenziale con delibera del consiglio comunale divenuta esecutiva ai sensi di legge;

*c)* dichiarazione a firma del segretario dell'ente, attestante che il prezzo di cessione delle aree, eventualmente definito in sede di accordo fra le parti, è stato approvato dalla giunta municipale, previa dichiarazione di congruità da parte dell'ufficio tecnico comunale;

*d)* quadro economico approvato dagli organi competenti dell'ente locale, contenente:

— l'elenco delle opere di urbanizzazione da eseguire nelle aree prescelte, o in quelle contermini;

— le previsioni di spesa — con espressa esclusione della revisione prezzi, a norma dell'art. 3 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, e dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 — distinte per l'esecuzione delle opere e per le spese generali, fra le quali quelle per la progettazione esecutiva;

*e)* copia dei provvedimenti di nomina del coordinatore unico e del responsabile unico, di cui all'art. 4-*bis*, comma 1, lettera *a)*, della legge 2 giugno 1995, n. 216 (recante norme urgenti in materia di lavori pubblici).

Art. 4.

Per la concessione dei mutui di cui al presente decreto, il direttore generale della Cassa depositi e prestiti può assumere i poteri del consiglio di amministrazione della sezione autonoma per l'edilizia residenziale.

I provvedimenti così adottati saranno comunicati al predetto consiglio di amministrazione nella prima adunanza successiva alla loro emissione.

Art. 5.

L'ammortamento dei mutui in questione avrà durata decennale mediante annualità rimborsabili a rate semestrali costanti e posticipate.

Dette rate affluiranno sul conto corrente istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato a favore della sezione autonoma per l'edilizia residenziale in virtù del precedente art. 1.

Art. 6.

Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le norme del decreto del Ministro del tesoro del 1° marzo 1992 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la nuova normativa afferente i mutui della Cassa depositi e prestiti.

Si applicano, inoltre, l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, in materia di concessione di lavori pubblici, le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, in ordine alla normativa antimafia, nonché l'art. 3 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, e dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che hanno soppresso la revisione prezzi per i lavori pubblici.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 agosto 1995

*Il Ministro del tesoro*
DINI

*Il Ministro dei lavori pubblici*
BARATTA

*Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1995*
*Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 65*

95A6528

DECRETO 11 ottobre 1995.

**Modificazioni allo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Firenze.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il terzo comma, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze;

Vista la delibera del 17 maggio 1995, con la quale il consiglio di amministrazione del predetto ente, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 3, 4, 19 e 29 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 3, 4, 19 e 29 dello statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, di cui al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 1995

*Il Ministro:* DINI

---

ALLEGATO

Art. 3 *(Scopi ed attività).*

*(Omissis).*

Comma 5.

*Al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata alle esigenze del territorio di operatività, l'Ente definisce, attraverso apposite delibere periodiche, programmi anche pluriennali di intervento, individuando i settori ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili.*

Comma 6.

L'Ente, ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, amministra la partecipazione nella società conferitaria ... *(Omissis).*

*(Omissis).*

Art. 4 *(Patrimonio).*

*(Omissis).*

Comma 4.

*L'Ente accantona* ad apposita riserva, finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale delle società *bancarie partecipate, una quota dei dividendi distribuiti dalle medesime in misura non inferiore al 10 per cento.* Tale riserva può essere investita in titoli emessi dalle medesime società o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

*(Omissis).*

Art. 19 *(Consiglio di amministrazione).*

*(Omissis).*

Comma 4.

*I consiglieri vengono eletti secondo criteri di professionalità e competenza tenendo conto della necessità di assicurare anche la presenza di amministratori che abbiano maturato una adeguata esperienza nei settori di intervento dell'Ente.*

Comma 5.

Non possono ricoprire la carica di presidente, né di vice presidente dell'Ente coloro che ricoprono analoghe cariche ... *(Omissis).*

Comma 6.

I consiglieri rimangono nell'ufficio fino all'entrata in carica dei loro successori.

*(Omissis).*

Art. 29 *(Bilancio).*

*(Omissis).*

Comma 6.

Abrogato.

95A6475

---

DECRETO 11 ottobre 1995.

**Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Perugia.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il terzo comma, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia;

Vista la delibera del 10 giugno 1995, con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato la modifica dell'art. 4 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica dell'art. 4 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia, di cui al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 1995

*Il Ministro:* DINI

---

ALLEGATO

Art. 4.

*(Omissis).*

Comma 2.

*Finché la Fondazione mantiene il controllo della società conferitaria* una quota pari almeno al *10%* dei proventi e delle rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio ... *(Omissis).*

Comma 3.

Una quota pari ad un quindicesimo dei proventi della Fondazione ... *(Omissis).*

95A6476

---

DECRETO 26 ottobre 1995.

**Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di durata triennale, con godimento 1° novembre 1995, prima e seconda tranche.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma, dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 21 settembre 1995, n. 399, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 10,50% 1° novembre 1995/1998, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 ottobre 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 90.985 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma, dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° novembre 1995/1998, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è

prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo, del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non è stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzetta Ufficiali* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui ai commi precedenti può chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella «gestione centralizzata», la consegna avverrà nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 3 novembre 1995 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)*, dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sara riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,35%.

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta potranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma, del presente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 31 ottobre 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente, sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

*a)* nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

*b)* si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 31 ottobre 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 novembre 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interessi netti per due giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 3 novembre 1995, la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 10,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per due giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 16.

La consegna dei certificati provvisori di cui al secondo comma, del precedente art. 2, sarà effettuata presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca d'Italia stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2.

Art. 17.

Le sottoscrizioni da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° novembre 1995/1998. Dette operazioni avranno inizio il 3 novembre 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli e esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 20.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1996 al 1998, nonché l'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 1998, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1995

*Il Ministro:* DINI

95A6507

DECRETO 26 ottobre 1995.

**Emissione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° novembre 1995, prima e seconda tranche.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma, dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 21 settembre 1995, n. 399, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro, della durata di sette anni, con godimento 1° novembre 1995;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 ottobre 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 90.985 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° novembre 1995, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 10.000 miliardi.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 12 e 13.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione, è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° maggio 1996, è pari al 5,50 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate aggiungendo 30 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi più vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di aprile per le cedole con godimento 1° maggio e pagabili il 1° novembre successivo e alla fine del mese di ottobre per le cedole con godimento 1° novembre e pagabili il 1° maggio successivo.

Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 182,5 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se *pro quota;*

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali, rimaste aggiudicatarie, ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle cedole dei CCT successive alla prima verrà determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base 365 giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento.

Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verrà determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.

Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso d'interesse semestrale lordo considerato per il calcolo delle cedole successive alla prima sarà pari al tasso semestrale, calcolato in regime di capitalizzazione semplice e arrotondato ai 5 centesimi più vicini, del tasso Ribor (Rome Interbank Offered Rate) a sei mesi, rilevato il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della cedola e determinato a cura dell'Associazione bancaria italiana (ABI) e dell'Associazione tesorieri istituzioni creditizie (ATIC).

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo alle cedole dei CCT successive alla prima verrà reso noto con comunicato stampa e verrà accertato con apposito decreto del Ministero del tesoro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I certificati di credito emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non è stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui ai commi precedenti può chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella «gestione centralizzata», la consegna avverrà nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, di cui al primo comma del presente articolo, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

*a)* da ogni altra imposta diretta presente e futura;

*b)* dall'imposta sulle successioni;

*c)* dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° maggio e al 1° novembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° maggio 1996 e l'ultima il 1° novembre 2002.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° novembre 2002 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 556 del 1986, applicata alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,60 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta potranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 30 ottobre 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inscrito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

*a)* nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

*b)* si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 14.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 ottobre 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà esser presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 16.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 novembre 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interessi netti per un giorno.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 17.

Il 2 novembre 1995 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo d'interesse del 5,50% semestrale, al netto, per un giorno.

Tale versamento sarà effettuato al netto altresì della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 18.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalla convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.

I certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 3 saranno consegnati all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

La consegna dei certificati di credito definitivi alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del Magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 3.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle successioni governative e postali.

Art. 19.

I certificati di credito sono stampati su carta filigranata recante nel corpo del titolo la riproduzione dell'autoritratto di Tiziano e, sulle cedole, la riproduzione del volto della Flora, tratta dall'omonimo dipinto del Tiziano; sono composti dal corpo e da 14 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Il corpo del titolo è costituito da un fondino di sicurezza racchiuso da due cornici, una a disegno ornamentale, limitata ai lati verticali, l'altra a disegno geometrico, interrotte nella metà inferiore sinistra per la realizzazione di una riserva bianca idonea a porre in evidenza la filigrana.

In alto al centro è riportata una vignetta raffigurante un particolare del dipinto del Tiziano «Bacco e Arianna» ed al centro, sulla destra, un elemento decorativo con stampa a registro *recto-verso*.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto a destra, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende:

«REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione della durata del certificato, la decorrenza del prestito, il numero di codice titolo, ripetuto anche in alto a destra, al di sopra dello stemma della Repubblica, il numero assegnato al certificato, il valore nominale, il prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito, il richiamo alle occorrenti norme di legge, la data e la dicitura «IL DIRETTORE GENERALE»; in uno spazio appositamente riservato, in alto a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Il prospetto del corpo del titolo contiene, in basso a destra, un tagliando che interrompe i motivi ornamentali, avente caratteristiche analoghe a quelle delle cedole, che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo e sono costituite da una cornice a disegno geometrico che racchiude un fondo di sicurezza nel quale sono ricavate, superiormente ed inferiormente, due zone bianche riservate alla numerazione in CMC 7 per la lettura magnetica.

Il tratto orizzontale superiore della cornice di ogni cedola è interrotto dalla legenda: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO». Seguono poi sul fondino, dall'alto verso il basso: l'indicazione della durata del certificato e la decorrenza del prestito, il numero assegnato al relativo certificato, il valore nominale del certificato stesso, la data di pagamento della cedola, nonché il numero di codice del titolo, ripetuto a destra e a sinistra. Per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe mentre in uno spazio appositamente riservato nella parte superiore sinistra è riprodotto un effetto di millerighe costituito da un susseguirsi del monogramma CCT in microtesto. Completano la cedola il numero cedolare, posto in alto a destra e a sinistra e l'impronta a secco dello stemma della Repubblica, posta in basso a sinistra in corrispondenza di uno spazio circolare privo di stampa, appositamente riservato.

Sul rovescio del corpo del titolo sono riportati gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, racchiusi da una cornice a disegno geometrico.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un elemento grafico a rosone che racchiude lo stemma della Repubblica italiana trattato graficamente con tecniche di sicurezza, nonché la legenda «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO», l'indicazione della durata del certificato e la decorrenza del prestito.

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del direttore generale, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1 miliardo: in giallo;

taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 20.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1996 al 2002, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2002, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1995

*Il Ministro:* DINI

**95A6508**

DECRETO 26 ottobre 1995.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di durata decennale, con godimento 1° settembre 1995, nona e decima tranche.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 21 settembre 1995, n. 399, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 28 agosto, 13 e 26 settembre e 12 ottobre 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° settembre 1995/2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 ottobre 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 90.985 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° settembre 1995/2005, fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 28 agosto 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della decima tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 28 agosto 1995, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 2 novembre 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 28 agosto 1995, entro le ore 13 del giorno 30 ottobre 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente al suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della nona tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 ottobre 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della nona tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 28 agosto 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo «specialista» è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 novembre 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per sessantuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 2 novembre 1995.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni da 1996 al 2005, nonché l'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2005, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1995

*Il Ministro:* DINI

95A6509

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 ottobre 1995.

**Approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza per l'assicurazione dei prodotti agricoli contro i danni derivanti dalla grandine, dalla brina e dal gelo da applicarsi per la campagna 1995.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, per l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione dell'art. 21 della citata legge n. 364/1970, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1991, n. 1241;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, recante nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1994 con il quale il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ha determinato le colture agricole ammissibili all'assicurazione agevolata contro la grandine, la brina ed il gelo per l'anno 1995;

Visti gli accordi sottoscritti dal Consorzio Saturno e dal C.I.R.A.S. con l'As.Na.Co.Di. in data 31 gennaio 1995, concernenti tariffe di premio e condizioni generali, speciali e particolari di polizza, da applicarsi per l'anno 1995, alle assicurazioni contro i rischi della grandine, della brina e del gelo, relative ai prodotti delle colture indicati nel citato decreto del 30 novembre 1994 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Viste la documentazione tecnica allegata ai predetti accordi, nonché la successiva documentazione integrativa trasmessa dal C.I.R.A.S. con lettera dell'8 marzo 1995;

Visti l'addendum n. 1 del 28 marzo 1995 e l'addendum n. 2 del 31 marzo 1995, sottoscritti dalle parti interessate ad integrazione del citato verbale d'accordo del 31 gennaio 1995, nonché la lettera del C.I.R.A.S. dell'11 aprile 1995, con la quale sono stati sostituiti alcuni tariffari errati;

Vista la nota n. 532571 in data 25 luglio 1995 con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha comunicato le proprie valutazioni tecniche in ordine alle tariffe e condizioni di polizza concordate tra le parti interessate;

Ritenuto, pertanto, che le anzidette tariffe di premio e condizioni generali di polizza, da applicarsi per l'anno 1995, possono essere accolte;

Considerato che sono tuttora in corso valutazioni tecniche relative alla campagna 1995/1996 concernenti i prodotti «agrumi» e «carciofi» e che, pertanto, si rende necessario disciplinare le assicurazioni dei predetti prodotti con successivo provvedimento;

Decreta:

Sono approvati, secondo i testi depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che costituiscono allegato al presente decreto, le tariffe di premio e le condizioni di polizza presentate dal Consorzio italiano rischi agricoli (C.I.R.A.S.) e dal Consorzio per la difesa dalle calamità naturali (Saturno), previo accordo con l'Associazione nazionale consorzi difesa (As.Na.Co.Di.), da applicarsi alle imprese di assicurazione consorziate nei confronti dei consorzi di difesa aderenti alla predetta Associazione per l'assicurazione dei rischi agricoli di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, contro i danni derivanti dalla grandine, dalla brina e dal gelo per la campagna 1995.

Per i prodotti «agrumi» e «carciofi» si provvederà con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1995

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
CLÒ

*Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*
LUCHETTI

95A6514

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 24 ottobre 1995.

**Classificazione tra le strade statali della strada provinciale «Asti Mare» e declassificazione di un tratto sotteso della strada statale n. 456 «del Turchino».**

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade statali;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prescrive il decreto del Ministro dei lavori pubblici, per l'adozione di provvedimenti di assunzione e dismissione di strade statali o di singoli tronchi, su proposta dei compartimenti ANAS competenti e sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di amministrazione dell'ANAS;

Visto il voto n. 413 del 12 marzo 1992 con il quale il consiglio di amministrazione dell'ANAS ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla statizzazione della s.p. «Asti-Mare» nel tratto compreso tra Isola d'Asti e la frazione Opessina ed all'inserimento della stessa nell'itinerario della s.s. n. 456 «del Turchino» nonché alla declassificazione quale strada provinciale del tratto sotteso di s.s. n. 456;

Vista la delibera n. 2301 del 18 agosto 1992 della giunta provinciale di Asti, confermata dalla delibera n. 16 del 23 febbraio 1995 del consiglio provinciale di Asti, con la quale è stato espresso parere favorevole alla statizzazione ed alla declassificazione di cui al punto precedente;

Visto il voto n. 209, reso nell'adunanza del 21 giugno 1995, dalla quinta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici che al riguardo ha espresso il proprio parere favorevole;

Decreta:

I tratti di s.p. n. 3 dal km 8+688 al km 10+440 e della s.p. «Asti-Mare» dal km 10+440 al km 19+890 dell'estesa di km 11+202, in provincia di Asti, costituenti un'unica arteria, sono classificati statali ed inseriti nell'itinerario della s.s. n. 456 «del Turchino».

Il tratto sotteso di s.s. n. 456 «del Turchino» di km 13+260, è declassificato e consegnato all'amministrazione provinciale di Asti, che ne ha fatto richiesta.

La s.s. 456 «del Turchino» conserva inalterati i capisaldi di itinerario, riducendo l'estesa in km 96+767.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 1995

*Il Ministro:* BARATTA

95A6481

DECRETO 24 ottobre 1995.

**Classificazione tra le strade statali della strada provinciale n. 53 «di San Giorgio» denominata circonvallazione esterna all'abitato del comune di Caluso e declassificazione a strada comunale di un tratto sotteso della strada statale n. 26 nel comune stesso.**

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade statali;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prescrive il decreto del Ministro dei lavori pubblici, per l'adozione di provvedimenti di assunzione e dismissione di strade statali o di singoli tronchi, su proposta dei compartimenti ANAS competenti e sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di amministrazione dell'ANAS;

Visto il verbale n. 8 dell'adunanza del 18 febbraio 1992 della giunta provinciale di Torino con il quale la stessa ha espresso il proprio parere favorevole alla dismissione del tratto di s.p. n. 53 «di San Giorgio» denominata circonvallazione di Caluso;

Vista la delibera n. 63 del 21 ottobre 1993 con la quale il comune di Caluso ha espresso il proprio parere favorevole ad assumere in consegna il tratto di s.s. n. 26 compreso tra il km 12+705 e il km 14+500;

Vista la nota n. 2384/94 del 29 novembre 1994 con la quale l'amministratorestraordinario dell'ANAS che ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 ha assunto temporaneamente le funzioni del consiglio di amministrazione, ha espresso il proprio parere favorevole:

alla statizzazione della circonvallazione esterna dell'abitato di Caluso ed al suo inserimento nell'itinerario della s.s. 26 «della Valle d'Aosta»;

all'inserimento del tratto di s.s. n. 26 dal km 12+000 al km 12+705 nell'itinerario delle s.s. n. 595 «di Mazzè»;

alla declassificazione a strada comunale del tratto sotteso della s.s. n. 26 compreso tra il km 12+705 ed il km 14+500;

Visto il voto n. 208, reso nell'adunanza del 21 giugno 1995, dalla quinta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici che al riguardo ha espresso il proprio parere favorevole;

Decreta:

Il tratto della s.p. n. 53 «di San Giorgio» denominata circonvallazione di Caluso è classificato statale ed inserito nel percorso della s.s. n. 26 «della Valle d'Aosta».

La s.s. n. 26 conserva inalterati i capisaldi di itinerario variando l'estesa in km 156+554.

Il tratto sotteso di s.s. n. 26 dal km 12+705 al km 14+500 è declassificato a strada comunale e consegnato al comune di Caluso che ne ha fatto richiesta.

Il tratto di s.s. n. 26 dal km 12+000 al km 12+705 conserva la classifica di strada statale ed è inserito nel percorso di s.s. n. 595 «di Mazzè».

Il caposaldo iniziale della s.s. n. 595 «di Mazzè» è variato da «Innesto con la s.s. n. 26 in Caluso» in «Innesto con la s.s. n. 26 presso Caluso» e l'estesa è variata in km 13+505.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 1995

*Il Ministro:* BARATTA

95A6482

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 ottobre 1995.

**Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di luglio 1995.**

### IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese e accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di luglio 1995;

Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

| | | |
|---|---|---|
| Dollaro USA | Lit. | 1.609,706 |
| Marco tedesco | » | 1.158,961 |
| Franco francese | » | 333,047 |
| Fiorino olandese | » | 1.034,539 |
| Franco belga | » | 56,362 |
| Lira sterlina | » | 2.567,340 |
| Lira irlandese | » | 2.640,511 |
| Corona danese | » | 297,526 |
| Dracma greca | » | 7,142 |
| E.C.U. | » | 2.146,188 |
| Dollaro canadese | » | 1.182,270 |
| Yen giapponese | » | 18,459 |
| Franco svizzero | » | 1.392,362 |
| Scellino austriaco | » | 164,785 |
| Corona norvegese | » | 260,780 |
| Corona svedese | Lit. | 224,271 |
| Marco finlandese | » | 379,126 |
| Escudo portoghese | » | 11,029 |
| Peseta spagnola | » | 13,444 |
| Dollaro australiano | » | 1.169,608 |

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di luglio 1995, come segue:

| | | |
|---|---|---|
| Afganistan: | | |
| Afgani | Lit. | 0,451 |
| Albania: | | |
| Lek | » | 14,631 |
| Algeria: | | |
| Dinaro algerino | » | 32,193 |
| Angola: | | |
| Readjust Kwanza | » | 0,721 |
| Antille olandesi: | | |
| A/Guilder | » | 893,291 |
| Arabia Saudita: | | |
| Riyal Saudita | » | 426,316 |
| Argentina: | | |
| Peso Argentina | » | 1.598,992 |
| Aruba: | | |
| Fiorino Aruba | » | 893,291 |
| Azerbaigian: | | |
| Manat | » | 0,363 |
| Bahamas: | | |
| Dollaro Bahama | » | 1.598,992 |
| Bahrain: | | |
| Dinaro Bahrain | » | 4.241,358 |
| Bangladesh: | | |
| Taka | » | 39,258 |
| Barbados: | | |
| Dollaro Barbados | » | 795,004 |
| Belize: | | |
| Dollaro Belize | » | 799,496 |
| Bermude: | | |
| Dollaro Bermude | » | 1.598,992 |
| Bhutan: | | |
| Rupia Bhutan | » | 50,818 |
| Bielorussia: | | |
| Rublo Bielorussia | » | 0,138 |
| Birmania: | | |
| Kyat | » | 294,424 |
| Bolivia: | | |
| Boliviano | » | 332,018 |
| Botswana: | | |
| Pula | » | 577,294 |
| Brasile: | | |
| Real | » | 1.719,205 |

| Paese / Valuta | | |
|---|---|---|
| Brunei: | | |
| Dollaro Brunei | Lit. | 1.144,565 |
| Bulgaria: | | |
| Lev | » | 24,171 |
| Burundi: | | |
| Franco Burundi | » | 6,949 |
| Cambogia: | | |
| Riel Kampuchea | » | 0,695 |
| Capo Verde: | | |
| Escudo Capo Verde | » | 19,271 |
| Caraibi: | | |
| Dollaro Caraibi | » | 592,219 |
| Cayman Isole: | | |
| Dollaro Cayman | » | 1.930,683 |
| Cile: | | |
| Peso cileno | » | 3,987 |
| Cina: | | |
| Renmimbi | » | 192,641 |
| Cipro: | | |
| Lira cipriota | » | 3.649,315 |
| Colombia: | | |
| Peso colombiano | » | 1,787 |
| Comore Isole: | | |
| Franco Comore | » | 4,425 |
| Comun. Finanz. Africana: | | |
| Franco C.F.A. | » | 3,317 |
| Corea del Nord: | | |
| Won nord | » | 743,717 |
| Corea del Sud: | | |
| Won sud | » | 2,114 |
| Costa Rica: | | |
| Colon Costa Rica | » | 8,835 |
| Croazia: | | |
| Kuna Croazia | » | 318,865 |
| Cuba: | | |
| Peso cubano | » | 1.598,992 |
| Dominicana: | | |
| Peso dominicano | » | 114,787 |
| Ecuador: | | |
| Sucre | » | 0,619 |
| Egitto: | | |
| Lira egiziana | » | 470,963 |
| El Salvador: | | |
| Colon salvadoregno | » | 182,741 |
| Emirati Arabi Uniti: | | |
| Dirham Emirati Arabi | » | 435,573 |
| Estonia: | | |
| Corona Estonia | » | 143,875 |
| Etiopia: | | |
| Birr | » | 269,196 |
| Falkland Isole: | | |
| Sterlina Falkland | Lit. | 2.553,951 |
| Fiji Isole: | | |
| Dollaro Fiji | » | 1.152,899 |
| Filippine: | | |
| Peso filippino | » | 62,670 |
| Gambia: | | |
| Dalasi | » | 167,433 |
| Ghana: | | |
| Cedi | » | 1,339 |
| Giamaica: | | |
| Dollaro giamaicano | » | 48,690 |
| Gibilterra: | | |
| Sterlina Gibilterra | » | 2.553,951 |
| Gibuti Rep.: | | |
| Franco Djibouti | » | 8,997 |
| Giordania: | | |
| Dinaro giordano | » | 2.295,466 |
| Guatemala: | | |
| Quetzal | » | 277,324 |
| Guinea Bissau: | | |
| Peso Guinea Bissau | » | 0,095 |
| Guinea Conakry: | | |
| Franco Conakry | » | 1,617 |
| Guyana: | | |
| Dollaro Guyana | » | 11,127 |
| Haiti: | | |
| Gourde | » | 84,157 |
| Honduras: | | |
| Lempira | » | 173,236 |
| Hong Kong: | | |
| Dollaro Hong Kong | » | 206,602 |
| India: | | |
| Rupia indiana | » | 50,818 |
| Indonesia: | | |
| Rupia indonesiana | » | 0,716 |
| Iran: | | |
| Rial iraniano | » | 0,532 |
| Iraq: | | |
| Dinaro iracheno | » | 2.664,986 |
| Islanda: | | |
| Corona Islanda | » | 25,464 |
| Israele: | | |
| Shekel | » | 540,373 |
| Jugoslavia: | | |
| Nuovo dinaro jugoslavo | » | — |
| Kenya: | | |
| Scellino keniota | » | 28,388 |
| Kuwait: | | |
| Dinaro Kuwait | » | 5.322,205 |

| | | |
|---|---|---|
| Laos: | | |
| New kip | Lit. | 2,193 |
| Lesotho: | | |
| Maluti | » | 439,575 |
| Lettonia Latvia: | | |
| Nuovo Lat | » | 3.123,142 |
| Libano: | | |
| Lira libanese | » | 0,988 |
| Liberia: | | |
| Liberian dollaro | » | 1.598,992 |
| Libia: | | |
| Dinaro libico | » | 4.497,867 |
| Lituania: | | |
| Lita Lituania | » | 399,748 |
| Macao: | | |
| Pataca | » | 200,001 |
| Macedonia: | | |
| Dinaro | » | 43,612 |
| Madagascar: | | |
| Franco Rep. malgascia | » | 0,402 |
| Malawi: | | |
| Kwacha | » | 104,114 |
| Malaysia: | | |
| Ringgit | » | 652,576 |
| Maldive: | | |
| Rufiya | » | 135,853 |
| Malta: | | |
| Lira maltese | » | 4.629,891 |
| Marocco: | | |
| Dirham Marocco | » | 193,324 |
| Mauritania: | | |
| Ouguiya | » | 12,438 |
| Mauritius: | | |
| Rupia Mauritius | » | 91,457 |
| Messico: | | |
| Peso Messico | » | 261,470 |
| Moldavia: | | |
| Leu Moldavia | » | 352,607 |
| Mongolia: | | |
| Tugrik | » | 3,694 |
| Mozambico: | | |
| Metical | » | 0,219 |
| Nepal: | | |
| Rupia nepalese | » | 31,732 |
| Nicaragua: | | |
| Cordoba oro | » | 211,333 |
| Nigeria: | | |
| Naira | » | 72,681 |
| Nuova Zelanda: | | |
| Dollaro neozelandese | » | 1.076,801 |
| Oman: | | |
| Rial Oman | Lit. | 4.153,225 |
| Pakistan: | | |
| Rupia pakistana | » | 51,201 |
| Panama: | | |
| Balboa | » | 1.598,992 |
| Papua Nuova Guinea: | | |
| Kina | » | 1.195,120 |
| Paraguay: | | |
| Guarani | » | 0,813 |
| Perù: | | |
| New Sol | » | 712,245 |
| Polinesia Francese: | | |
| Franco C.F.P. | » | 18,254 |
| Polonia: | | |
| Zloty | » | 675,327 |
| Qatar: | | |
| Riyal Qatar | » | 439,389 |
| Repubblica Ceca: | | |
| Corona Ceca | » | 61,727 |
| Repubblica Slovacca: | | |
| Corona Slovacca | » | 54,714 |
| Romania: | | |
| Leu | » | 0,798 |
| Russia: | | |
| Rublo Russia (M.) | » | 0,355 |
| Rwanda: | | |
| Franco Ruanda | » | 7,268 |
| Salomone Isole: | | |
| Dollaro Salomone | » | 533,994 |
| Sant'Elena: | | |
| Lira Sant'Elena | » | 2.553,951 |
| São Tomé: | | |
| Dobra | » | 1,270 |
| Seychelles: | | |
| Rupia Seychelles | » | 346,270 |
| Sierra Leone: | | |
| Leone | » | 2,233 |
| Singapore: | | |
| Dollaro Singapore | » | 1.144,565 |
| Siria: | | |
| Lira siriana | » | 38,391 |
| Slovenia: | | |
| Tallero Slovenia | » | 14,081 |
| Somalia: | | |
| Scellino somalo | » | 0,610 |
| Sri Lanka: | | |
| Rupia Sri Lanka | » | 31,553 |
| Sud Africa: | | |
| Rand | » | 439,575 |

| | | |
|---|---|---|
| Sudan: | | |
| Dinaro sudanese | Lit. | 30,653 |
| Surinam: | | |
| Fiorino Surinam | » | 3,363 |
| Swaziland: | | |
| Lilangeni | » | 439,575 |
| Taiwan: | | |
| Dollaro Taiwan | » | 60,814 |
| Tanzania: | | |
| Scellino Tanzania | » | 2,651 |
| Thailandia: | | |
| Baht | » | 64,583 |
| Tonga Isola: | | |
| Pa Anga | » | 1.167,605 |
| Trinidad e Tobago: | | |
| Dollaro Trinidad Tobago | » | 280,401 |
| Tunisia: | | |
| Dinaro tunisino | » | 1.738,115 |
| Turchia: | | |
| Lira turca | » | 0,035 |
| Ucraina: | | |
| Karbovanet Ucraina | » | 0,011 |
| Uganda: | | |
| New Scellino | » | 1,660 |
| Ungheria: | | |
| Forint ungherese | » | 12,771 |
| Uruguay: | | |
| Peso uruguaiano | » | 251,978 |
| Vanuatu: | | |
| Vatu | » | 14,277 |
| Venezuela: | | |
| Bolivar | » | 9,405 |
| Vietnam: | | |
| Dong | » | 0,144 |
| Western Samoa: | | |
| Taia | » | 658,729 |
| Yemen Meridionale: | | |
| Rial | » | 707,334 |
| Yemen Settentrionale: | | |
| Rial | » | 31,820 |
| Zaire: | | |
| New Zaire | » | 0,307 |
| Zambia: | | |
| Kwacha | » | 1,683 |
| Zimbabwe: | | |
| Dollaro Zimbabwe | » | 186,485 |

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1995

*Il Ministro:* FANTOZZI

95A6529

## MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 ottobre 1995.

**Riconoscimento della indicazione geografica tipica «Marche» per i vini prodotti nel territorio della regione Marche ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.**

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche di alcuni vini da tavola prodotti nel territorio della regione Marche;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 contenente norme per la utilizzazione transitoria di indicazioni geografiche e relativi riferimenti aggiuntivi per i vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1994;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della indicazione geografica tipica «Marche» per i vini ed i mosti prodotti nella regione Marche;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente le richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1995;

Visti il parere espresso dal Comitato predetto sulla citata domanda di riconoscimento della indicazione geografica tipica sopra indicata riguardante i vini prodotti nel territorio della regione Marche e la proposta, dallo stesso Comitato formulata, del corrispondente disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1995;

Considerato che con successiva deliberazione il Comitato aveva stabilito di non prevedere limitazioni alle zone di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini da tavola tipici, ottenute nelle rispettive zone di produzione, per cui le operazioni di vinificazione possono effettuarsi anche al di fuori delle dette zone di produzione e che conseguentemente il parere espresso circa la delimitazione della zona di vinificazione per l'indicazione geografica tipica predetta deve intendersi superato in quanto la vigente normativa, riportata in premessa, non prevede obblighi al riguardo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento della indicazione geografica tipica sopra riportata ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità della proposta formulata dal citato Comitato e delle successive deliberazioni integrative;

Considerato che l'art. 4 del citato Regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni di cui trattasi si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Marche» prodotti nella regione Marche.

Art. 2.

1. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Marche» riconosciuta con il presente decreto (annesso A).

Art. 3.

1. Ai fini della produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica riconosciuta con il presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 1 e 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le disposizioni relative alle indicazioni geografiche soppresse ai sensi del sopra citato art. 32, comma 3, concernenti le dichiarazioni dei terreni vitati per le iscrizioni agli elenchi delle vigne, le dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica predetti e la tenuta degli elenchi delle vigne.

2. I produttori e gli aventi diritto che intendono utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui all'art. 1, per i mosti ed i vini prodotti a decorrere dalla vendemmia 1995, devono dare attuazione agli adempimenti di cui al precedente comma osservando le disposizioni in esso contenute, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

1. L'indicazione geografica tipica, riconosciuta ai sensi del presente decreto, decade nei seguenti casi:

*a)* riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita dal nome geografico utilizzato nella indicazione geografica tipica interessata;

*b)* riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita da un nome geografico per il quale l'esistenza dell'indicazione geografica tipica interessata possa ritenersi atta a generare confusione;

*c)* riconoscimento nell'ambito di una denominazione di origine, controllata o controllata e garantita, di una sottozona contrassegnata da un nome geografico per il quale possano determinarsi le situazioni di cui ai precedenti punti *a)* e *b)*.

2. La decadenza di cui al comma precedente lascia salvi gli effetti prodotti dalla indicazione geografica tipica, con riguardo alla produzione, alla presentazione ed alla commercializzazione, fino all'esaurimento delle giacenze dei vini interessati.

Art. 5.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.

Art. 6.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Marche» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 1995

*Il dirigente:* ADINOLFI

---

ANNESSO *A*

*Disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Marche»*

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Marche», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Marche» è riservata ai seguenti vini:

bianco, anche nella tipologia frizzante;

rosso, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosato, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Marche» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province di cui all'art. 3.

La indicazione geografica tipica «Marche» con la specificazione di uno dei vitigni sottoindicati raccomandati e/o autorizzati per ciascuna provincia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni: Trebbiano, Passerina, Sangiovese, Grechetto, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Chardonnay, Sauvignon, Barbera, Cabernet franc.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per le corrispondenti province fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Marche» possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello; quest'ultima limitatamente ai rossi.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Marche» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro nella regione Marche.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Marche» bianco, rosso e rosato a tonnellate 18; per i vini ad indicazione geografica tipica «Marche» con la specificazione del vitigno, a:

| | Tonnellate<br>— |
|---|---|
| Marche Trebbiano | 18 |
| Marche Passerina | 16,5 |
| Marche Sangiovese | 18 |
| Marche Grechetto | 15,5 |
| Marche Merlot | 14,5 |
| Marche Pinot bianco | 14,5 |
| Marche Pinot grigio | 14,5 |
| Marche Pinot nero | 14,5 |
| Marche Chardonnay | 14,5 |
| Marche Sauvignon | 14,5 |
| Marche Cabernet Sauvignon | 14,5 |
| Marche Barbera | 15,5 |

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Marche» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per il Marche bianco;

9,5% per il Marche rosato;

9,5% per il Marche rosso.

Le uve destinate alla produzione di vini ad indicazione geografica tipica «Marche» con la specificazione del vitigno devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo per:

| | Titolo alcolometrico volumico naturale minimo<br>— |
|---|---|
| Marche Trebbiano | 9,5 |
| Marche Passerina | 9,5 |
| Marche Sangiovese | 9,5 |
| Marche Grechetto | 10 |
| Marche Merlot | 10,5 |
| Marche Pinot bianco | 10 |
| Marche Pinot grigio | 10 |
| Marche Pinot nero | 10,5 |
| Marche Chardonnay | 10 |
| Marche Sauvignon | 10 |
| Marche Cabernet Sauvignon | 10,5 |
| Marche Barbera | 10,5 |

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione della indicazione geografica tipica «Marche» tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Marche», all'atto dell'immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

Marche bianco 9,5%;

Marche rosso 10%;

Marche rosato 10%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Marche» con la specificazione del vitigno devono assicurare i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

| | Titolo alcolometrico volumico naturale minimo<br>— |
|---|---|
| Marche Trebbiano | 10 |
| Marche Passerina | 10 |
| Marche Sangiovese | 10 |
| Marche Grechetto | 10,5 |
| Marche Merlot | 10,5 |
| Marche Pinot bianco | 10,5 |
| Marche Pinot grigio | 10,5 |
| Marche Pinot nero | 11 |
| Marche Chardonnay | 10,5 |
| Marche Sauvignon | 10,5 |
| Marche Cabernet Sauvignon | 11 |
| Marche Barbera | 10,5 |

Alla indicazione geografica tipica «Marche» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Marche» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

95A6480

DECRETO 12 ottobre 1995.

**Riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche «Barbagia», «Colli del Limbara», «Marmilla», «Nurra», «Ogliastra», «Parteolla», «Planargia», «Provincia di Nuoro», «Romangia», «Sibiola», «Tharros», «Trexenta», «Valle del Tirso», «Valli di Porto Pino», «Isola dei Nuraghi» per i vini prodotti nel territorio della regione Sardegna ed approvazione dei relativi disciplinari di produzione.**

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche di alcuni vini da tavola prodotti nel territorio della regione Sardegna;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 contenente norme per la utilizzazione transitoria di indicazioni geografiche e relativi riferimenti aggiuntivi per i vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1994;

Viste le domande presentate dagli interessati intese ad ottenere il riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche «Barbagia», «Colli del Limbara», «Marmilla», «Nurra», «Ogliastra», «Parteolla», «Planargia», «Provincia di Nuoro», «Romangia», «Sibiola», «Tharros», «Trexenta», «Valle del Tirso», «Valli di Porto Pino», «Isola dei Nuraghi» per i vini ed i mosti prodotti nelle rispettive zone di produzione della regione Sardegna delimitate nei corrispondenti disciplinari di produzione annessi al presente decreto;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente le richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1995;

Visti i pareri espressi dal Comitato predetto sulle citate domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sopra indicate riguardanti i vini prodotti nel territorio della regione Sardegna e le proposte, dallo stesso Comitato formulate, dei corrispondenti disciplinari di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1995;

Considerato che con successiva deliberazione il Comitato predetto ha stabilito di non prevedere l'attribuzione di indicazioni geografiche tipiche a tutti i vini spumanti, sia gassificati che non gassificati, in attesa di definire sul piano della generalità l'utilizzazione delle indicazioni geografiche tipiche per i vini spumanti non gassificati e che conseguentemente il parere favorevole espresso dal Comitato stesso circa l'attribuzione delle indicazioni geografiche tipiche ai vini spumanti prodotti nel territorio della regione Sardegna deve intendersi superato nelle more della definizione della questione sopra specificata;

Considerato che con successiva deliberazione il Comitato aveva stabilito di non prevedere limitazioni alle zone di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini da tavola tipici, ottenute nelle rispettive zone di produzione, per cui le operazioni di vinificazione possono effettuarsi anche al di fuori delle dette zone di produzione e che conseguentemente il parere espresso circa la delimitazione delle zone di vinificazione per ciascuna indicazione geografica tipica deve intendersi superato in quanto la vigente normativa, riportata in premessa, non prevede obblighi al riguardo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sopra riportate ed all'approvazione dei rispettivi disciplinari di produzione in conformità delle proposte formulate dal citato Comitato e delle successive deliberazioni integrative;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni di cui trattasi si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Barbagia» prodotti nella regione Sardegna.

2. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Colli del Limbara» prodotti nella regione Sardegna.

3. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Marmilla» prodotti nella regione Sardegna.

4. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Nurra» prodotti nella regione Sardegna.

5. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Ogliastra» prodotti nella regione Sardegna.

6. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Parteolla» prodotti nella regione Sardegna.

7. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Planargia» prodotti nella regione Sardegna.

8. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Provincia di Nuoro» prodotti nella regione Sardegna.

9. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Romangia» prodotti nella regione Sardegna.

10. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Sibiola» prodotti nella regione Sardegna.

11. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Tharros» prodotti nella regione Sardegna.

12. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Trexenta» prodotti nella regione Sardegna.

13. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Valle del Tirso» prodotti nella regione Sardegna.

14. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Valli di Porto Pino» prodotti nella regione Sardegna.

15. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Isola dei Nuraghi» prodotti nella regione Sardegna.

Art. 2.

1. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Barbagia» riconosciuta con il presente decreto (annesso *A*).

2. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Colli del Limbara» riconosciuta con il presente decreto (annesso *B*).

3. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Marmilla» riconosciuta con il presente decreto (annesso *C*).

4. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Nurra» riconosciuta con il presente decreto (annesso *D*).

5. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Ogliastra» riconosciuta con il presente decreto (annesso *E*).

6. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Parteolla» riconosciuta con il presente decreto (annesso *F*).

7. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Planargia» riconosciuta con il presente decreto (annesso *G*).

8. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Provincia di Nuoro» riconosciuta con il presente decreto (annesso *H*).

9. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Romangia» riconosciuta con il presente decreto (annesso *I*).

10. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Sibiola» riconosciuta con il presente decreto (annesso *L*).

11. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Tharros» riconosciuta con il presente decreto (annesso *M*).

12. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Trexenta» riconosciuta con il presente decreto (annesso *N*).

13. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Valle del Tirso» riconosciuta con il presente decreto (annesso *O*).

14. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Valli di Porto Pino» riconosciuta con il presente decreto (annesso *P*).

15. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Isola dei Nuraghi» riconosciuta con il presente decreto (annesso *Q*).

Art. 3.

1. Ai fini della produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini per i quali si intendono utilizzare le indicazioni geografiche tipiche riconosciute

con il presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 1 e 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le disposizioni relative alle indicazioni geografiche soppresse ai sensi del sopra citato art. 32, comma 3, concernenti le dichiarazioni dei terreni vitati per le iscrizioni agli elenchi delle vigne, le dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica predetti e la tenuta degli elenchi delle vigne.

2. I produttori e gli aventi diritto che intendono utilizzare le indicazioni geografiche tipiche di cui all'art. 1, per i mosti ed i vini prodotti a decorrere dalla vendemmia 1995, devono dare attuazione agli adempimenti di cui al precedente comma osservando le disposizioni in esso contenute, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

1. Ciascuna indicazione geografica tipica, riconosciuta ai sensi del presente decreto, decade nei seguenti casi:

*a)* riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita dal nome geografico o da parte di esso utilizzato nella indicazione geografica tipica interessata;

*b)* riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita da un nome geografico per il quale l'esistenza dell'indicazione geografica tipica interessata possa ritenersi atta a generare confusione;

*c)* riconoscimento nell'ambito di una denominazione di origine, controllata o controllata e garantita, di una sottozona contrassegnata da un nome geografico per il quale possano determinarsi le situazioni di cui ai precedenti punti *a)* e *b)*.

2. La decadenza di cui al comma precedente lascia salvi gli effetti prodotti dalla relativa indicazione geografica tipica, con riguardo alla produzione, alla presentazione ed alla commercializzazione, fino all'esaurimento delle giacenze dei vini interessati.

Art. 5.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.

Art. 6.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Barbagia», «Colli del Limbara», «Marmilla», «Nurra», «Ogliastra», «Parteolla», «Planargia», «Provincia di Nuoro», «Romangia», «Sibiola», «Tharros», «Trexenta», «Valle del Tirso», «Valli di Porto Pino», «Isola dei Nuraghi» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nei corrispondenti annessi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 1995

*Il dirigente:* ADINOLFI

---

ANNESSO *A*

*Disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Barbagia»*

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Barbagia», accompagnata da una delle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Barbagia» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Barbagia» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Nuoro, a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Barbagia», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Nuoro con l'esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino e Vernaccia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Nuoro, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Barbagia» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al precedente comma, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Barbagia» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Fonni, Gavoi, Lodine, Mamoiada, Nuoro, Oliena, Ollolai, Olzai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Orune, Ottana, Sarule, in provincia di Nuoro.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Barbagia», accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 per le tipologie rosso e rosato e a tonnellate 16 per la tipologia bianco.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Barbagia», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;

10% per i rosati;

10% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Barbagia», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Barbagia» bianco: 10%;

«Barbagia» rosso: 10%;

«Barbagia» rosato: 10,5%;

«Barbagia» novello: 11%;

«Barbagia» frizzante: 10,5%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Barbagia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Barbagia» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

---

ANNESSO *B*

*Disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli del Limbara»*

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Colli del Limbara», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Colli del Limbara» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli del Limbara» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Sassari e di Nuoro, a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Colli del Limbara», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Sassari e di Nuoro con l'esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino e Vernaccia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province sopra indicate, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli del Limbara» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Colli del Limbara» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Aggius, Aglientu, Arzachena, Badesi, Berchidda, Botigiadas, Calangianus, Golfo Aranci, Loiri Porto S. Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Oschiri, Padru, Palau, Sant'Antonio di Gallura, Santa Teresa di Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinità d'Aguntu, Viddalba in provincia di Sassari; e dei comuni di Budoni e S. Teodoro in provincia di Nuoro.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Colli del Limbara», accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 per le tipologie rosso e rosato e a tonnellate 16 per la tipologia bianco.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli del Limbara», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;

10% per i rosati;

10% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli del Limbara», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Colli del Limbara» bianco: 10%;

«Colli del Limbara» rosso: 11%;

«Colli del Limbara» rosato: 10,5%;

«Colli del Limbara» novello: 11%;

«Colli del Limbara» frizzante: 10,5%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Colli del Limbara» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Colli del Limbara» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

---

ANNESSO C

*Disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Marmilla»*

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Marmilla», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Marmilla» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Marmilla» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Cagliari e di Oristano, a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Marmilla», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Cagliari e di Oristano con l'esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino e Vernaccia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province sopra indicate, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Marmilla» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Marmilla» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Collinas, Furtei, Morgongiore, Pabillonis, Pompu, Samassi, Sanluri, Sardara, Serrenti, Simala, Siris, Villamar, Villanova Sorru in provincia di Cagliari e dei comuni: Baressa, Gonnoscodina, Gonnostramazza, Masullas, Mogoro, in provincia di Oristano.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Marmilla», accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 per le tipologie rosso e rosato e a tonnellate 16 per la tipologia bianco.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Marmilla», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di

9,5% per i bianchi;

10% per i rosati;

10% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Marmilla», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Marmilla» bianco: 10%;

«Marmilla» rosso: 11%;

«Marmilla» rosato: 10,5%;

«Marmilla» novello: 11%;

«Marmilla» frizzante: 10,5%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Marmilla» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164 l'indicazione geografica tipica «Marmilla» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *D*

*Disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Nurra»*

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Nurra», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Nurra» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Nurra» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per la provincia di Sassari, a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Nurra», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Sassari con l'esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino e Vernaccia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Sassari, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Nurra» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Nurra» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Alghero, Ittiri, Olmedo, Ossi, Porto Torres, Sassari, Stintino, Tissi, Uri e Usini, in provincia di Sassari.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Nurra», accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 16 per le tipologie rosso e rosato e a tonnellate 17 per la tipologia bianco.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Nurra», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;

10% per i rosati;

10% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Nurra», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Nurra» bianco: 10%;
«Nurra» rosso: 10,5%;
«Nurra» rosato: 10,5%.
«Nurra» novello: 11%;
«Nurra» frizzante: 10,5%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Nurra» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Nurra» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

---

ANNESSO *E*

*Disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Ogliastra»*

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Ogliastra», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Ogliastra» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Ogliastra» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Cagliari e di Nuoro, a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Ogliastra», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per le corrispondenti province di Cagliari e Nuoro con l'esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino e Vernaccia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province sopra indicate, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Ogliastra» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Ogliastra» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Arzana, Barisardo, Baunei, Cardedu, Elini, Gairo, Girasole, Ierzu, Ilbono, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Seui, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande, in provincia di Nuoro e i comuni di Villaputzu San Vito, in provincia di Cagliari.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Ogliastra», accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 per le tipologie rosso e rosato e a tonnellate 16 per la tipologia bianco.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Ogliastra», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;

10% per i rosati;

10% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Ogliastra», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Ogliastra» bianco 10%;

«Ogliastra» rosso 11%;

«Ogliastra» rosato 10,5%;

«Ogliastra» novello 11%;

«Ogliastra» frizzante 10,5%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Ogliastra» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Ogliastra» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

---

ANNESSO *F*

*Disciplinare di produzione dei vini*
*ad indicazione geografica tipica «Parteolla»*

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Parteolla», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Parteolla» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Parteolla» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cagliari, a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Parteolla», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cagliari con l'esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino e Vernaccia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cagliari, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Parteolla» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Parteolla» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Dolianova, Donure, Monastir, Serbiana, Soleminis e Ussana, in provincia di Cagliari.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Parteolla», accompagnati o meno dal riferimento al nome del

vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 per le tipologie rosso e rosato e a tonnellate 16 per la tipologia bianco.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Parteolla», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;

10% per i rosati;

10% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Parteolla», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Parteolla» bianco: 10%;

«Parteolla» rosso: 11%;

«Parteolla» rosato: 10,5%;

«Parteolla» novello: 11%;

«Parteolla» frizzante: 10,5%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Parteolla» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Parteolla» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

---

ANNESSO *G*

*Disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Planargia»*

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Planargia», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Planargia» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Planargia» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per le province di Nuoro e di Oristano, a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Planargia», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Nuoro e di Oristano con l'esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino e Vernaccia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province sopra indicate, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Planargia» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Planargia» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Bosa, Flussio, Magomadas, Modolo, Sagama, Suni, Tinnura in provincia di Nuoro e Tresmuraghes, in provincia di Oristano.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Planargia», accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 per le tipologie rosso e rosato e a tonnellate 16 per la tipologia bianco.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Planargia», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;

10% per i rosati;

10% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Planargia», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Planargia» bianco: 10%;

«Planargia» rosso: 11%;

«Planargia» rosato: 10,5%;

«Planargia» novello: 11%;

«Planargia» frizzante: 10,5%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Planargia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Planargia» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

---

ANNESSO *H*

*Disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Nuoro»*

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Provincia di Nuoro», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Provincia di Nuoro» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Nuoro» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Nuoro, a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Provincia di Nuoro», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Nuoro con l'esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino e Vernaccia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Nuoro, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Nuoro» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Provincia di Nuoro» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Nuoro.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Nuoro», accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 per le tipologie rosso e rosato e a tonnellate 16 per la tipologia bianco.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Nuoro», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;

10% per i rosati;

10% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Nuoro», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Provincia di Nuoro» bianco: 10%;

«Provincia di Nuoro» rosso: 11%;

«Provincia di Nuoro» rosato: 10,5%;

«Provincia di Nuoro» novello: 11%;

«Provincia di Nuoro» frizzante: 10,5%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Provincia di Nuoro» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Provincia di Nuoro» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *I*

*Disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Romangia»*

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Romangia», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Romangia» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Romangia» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Sassari, a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Romangia», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Sassari con l'esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino e Vernaccia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Sassari, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Romangia» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Romangia» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Castelsanto, Osilo, Sennori, Sorso, Valledoria in provincia di Sassari.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Romangia», accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 16 per tutte le tipologie.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Romangia», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;

10% per i rosati;

10% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Romangia», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Romangia» bianco: 10%;

«Romangia» rosso: 10,5%;

«Romangia» rosato: 10,5%;

«Romangia» novello: 11%;

«Romangia» frizzante: 10,5%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Romangia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Romangia» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

---

ANNESSO *L*

*Disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Sibiola»*

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Sibiola», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Sibiola» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Sibiola» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cagliari, a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Sibiola», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cagliari con l'esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino e Vernaccia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cagliari, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Sibiola» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Sibiola» comprende il territorio dei comuni di Serdiana e Soleminis in provincia di Cagliari così delimitato: partendo dall'incrocio della s.s. n. 387 del Gerrei con il bivio per Dolianova si procede per la circonvallazione di Serdiana fino al bivio della strada provinciale per Ussana, si segue questa fino al confine comunale di Serdiana, si segue tale confine per tutti i lati ovest e sud fino all'incrocio del comune di Soleminis presso il rio Funtana Basciu a quota 128, si prosegue lungo il rio stesso fino all'incrocio della s.s. n. 387 del Gerrei, e si procede fino al punto di partenza, cioè al bivio di Dolianova.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Sibiola», accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 per le tipologie rosso e rosato e a tonnellate 16 per la tipologia bianco.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Sibiola», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;

10% per i rosati;

10% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Sibiola», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Sibiola» bianco: 10%;

«Sibiola» rosso: 11%;

«Sibiola» rosato: 10,5%;

«Sibiola» novello: 11%;

«Sibiola» frizzante: 10,5%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Sibiola» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Sibiola» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

---

ANNESSO *M*

*Disciplinare di produzione dei vini*
*ad indicazione geografica tipica «Tharros»*

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Tharros», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Tharros» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Tharros» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Oristano, a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Tharros», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Oristano con l'esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino e Vernaccia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Oristano, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Tharros» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Tharros» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Oristano.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Tharros», accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 per le tipologie rosso e rosato e a tonnellate 16 per la tipologia bianco.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Tharros», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;

10% per i rosati;

10% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Tharros», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Tharros» bianco: 10%;

«Tharros» rosso: 11%;

«Tharros» rosato: 10,5%;

«Tharros» novello: 11%;

«Tharros» frizzante: 10,5%:

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Tharros» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Tharros» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

---

ANNESSO *N*

*Disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Trexenta»*

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Trexenta», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Trexenta» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Trexenta» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cagliari, a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Trexenta», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cagliari con l'esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino e Vernaccia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cagliari, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Trexenta» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Trexenta» comprende l'intero territorio dei seguenti comuni: Barrali, Gesico, Guamaggiore, Guasila, Mandas, Ortacesus, Pimentel, Samatzai, Selegas, Senorbi, Siurgus Donigala, Suelli, S. Basilio, S. Andrea Frius, in provincia di Cagliari.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Trexenta», accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 per le tipologie rosso e rosato e a tonnellate 16 per la tipologia bianco.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Trexenta», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;

10% per i rosati;

10% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Trexenta», seguita o meno dal riferimento al nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Trexenta» bianco: 10%;

«Trexenta» rosso: 11%;

«Trexenta» rosato: 10,5% ;

«Trexenta» novello: 11%;

«Trexenta» frizzante: 10,5%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Trexenta» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Trexenta» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

---

ANNESSO *O*

*Disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Valle del Tirso»*

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Valle del Tirso», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Valle del Tirso» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Valle del Tirso» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Oristano, a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Valle del Tirso», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Oristano con l'esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino e Vernaccia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Oristano, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Valle del Tirso» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Valle del Tirso» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Baratili S. Pietro, Cabras, Milis, Narbolia, Nurachi, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Riola Sardo, S. Vero Milis, S. Giusta, Siamaggiore, Solarussa, Tramatza, Zeddiani e Zerfaliu, in provincia di Oristano.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Valle del Tirso», accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 per le tipologie rosso e rosato e a tonnellate 16 per la tipologia bianco.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Valle del Tirso», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;

10% per i rosati;

10% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Valle del Tirso», seguita o meno dal riferimento al nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Valle del Tirso» bianco 10%;

«Valle del Tirso» rosso 11%;

«Valle del Tirso» rosato 10,5%;

«Valle del Tirso» novello 11%;

«Valle del Tirso» frizzante 10,5%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Valle del Tirso» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Valle del Tirso» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

---

ANNESSO *P*

*Disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Valli di Porto Pino»*

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Valli di Porto Pino», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Valli di Porto Pino» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Valli di Porto Pino» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cagliari, a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Valli di Porto Pino», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cagliari con l'esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino e Vernaccia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cagliari, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Valli di Porto Pino» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Valli di Porto Pino» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Giba, Masainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Santadi, S. Anna Arresi, Teulada, Tratalias, Villaperuccio in provincia di Cagliari.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Valli di Porto Pino», accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 per le tipologie rosso e rosato e a tonnellate 16 per la tipologia bianco.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Valli di Porto Pino», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;

10% per i rosati;

10% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Valli di Porto Pino», seguita o meno dal riferimento del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Valli di Porto Pino» bianco 10%;

«Valli di Porto Pino» rosso 11%;

«Valli di Porto Pino» rosato 10,5%;

«Valli di Porto Pino» novello 11%;

«Valli di Porto Pino» frizzante 10,5%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Valli di Porto Pino» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Valli di Porto Pino» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

---

ANNESSO Q

*Disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi»*

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di cui all'art. 3, a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province di produzione con l'esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino e Vernaccia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le corrispondenti province, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi», accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 per le tipologie rosso e rosato e a tonnellate 16 per la tipologia bianco.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;

10% per i rosati;

10% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi», seguita o meno dal riferimento al nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Isola dei Nuraghi» bianco 10%;

«Isola dei Nuraghi» rosso 11%;

«Isola dei Nuraghi» rosato 10,5%;

«Isola dei Nuraghi» novello 11%;

«Isola dei Nuraghi» frizzante 10,5%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

95A6479

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 26 ottobre 1995.

**Modificazione allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n.73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la tabella XXII relativa all'ordinamento didattico universitario per il conseguimento della laurea in matematica, approvata con decreto ministeriale 5 dicembre 1990;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 14 luglio 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

*Articolo unico*

All'art. 197 relativo allo statuto del corso di laurea in matematica, nell'elenco degli insegnamenti opzionali, sono aggiunte le seguenti discipline:

«spazi analitici
geometria descrittiva».

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 26 ottobre 1995

*Il rettore:* ROVERSI-MONACO

95A6484

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Reggio Calabria

Con decreto interministeriale n. 536 in data 8 settembre 1995 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'ex Batteria Piano Miceli ubicata in località Catona del comune di Reggio Calabria, riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita n. 432, foglio di mappa 2, particelle 647 e 654, per una superficie complessiva di mq 8310.

**95A6521**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1995 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dal sig. Oscar Carducci, con testamento pubblico registrato a rogito dott. Giancarlo Caggiati, notaio in Firenze, numero di repertorio 10926, e consistente nella somma di L. 10 milioni.

**95A6488**

### Autorizzazione alla Associazione italiana della Croce rossa in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1995 la Croce rossa italiana, con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Masetti Elisa con testamento olografo pubblicato per atto dott.ssa Anna Atorino, notaio in Modena, numero di repertorio 166343/3474, e consistente nella somma di L. 50 milioni.

**95A6489**

### Autorizzazione alla Associazione italiana amici di Raoul Follereau, in Bologna, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1995 l'Associazione italiana amici di Raoul Follereau, in Bologna, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Matilde Motta con testamento olografo pubblicato per atto dott.ssa Giovanna Maria Vallone, notaio in Monza, numero di repertorio 1654, e consistente in un immobile sito in Cavenago Brianza, via Gramsci, 12/*c*, del periziato valore di L. 135.000.000.

**95A6490**

### Autorizzazione all'Ospedale maggiore di Milano a permutare un immobile

Con decreto ministeriale 5 settembre 1995 l'Ospedale maggiore di Milano è stato autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 23.400.000, dalla parrocchia di S. Vincenzo Cimnago, in Lentate sul Seveso (Milano), una striscia di terreno di mq 390 sita nel medesimo comune al fine di addivenire alla permuta con altro terreno di proprietà dell'Ospedale maggiore stesso di mq 390 e del periziato valore di L. 11.250.000, con l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere alla suddetta parrocchia di S. Vincenzo il necessario conguaglio in denaro di L. 12.150.000.

**95A6491**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Provvedimenti concernenti le concessioni minerarie

Con decreto distrettuale 4 aprile 1995 la concessione mineraria per minerali di talco denominata «Fontane», nei comuni di Prali, Perrero, Salza di Pinerolo e Massello (Torino), della quale era titolare la Società Talco Val Chisone S.p.a., con sede in Pinerolo (Torino), corso Torino, 364, è stata intestata alla Luzenac Val Chisone S.p.a. con sede in Pinerolo (Torino), corso Torino, 364.

Con decreto distrettuale 4 aprile 1995 la concessione mineraria per minerali di talco denominata «Val Germanasca», nei comuni di Prali, Perrero e Massello (Torino), della quale era titolare la Società Talco Val Chisone S.p.a., con sede in Pinerolo (Torino), corso Torino, 364, è stata intestata alla Luzenac Val Chisone S.p.a.

**95A6492**

## MINISTERO DEL TESORO

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 3 novembre 1995*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1596,60 |
| ECU | 2059,93 |
| Marco tedesco | 1122,39 |
| Franco francese | 325,11 |
| Lira sterlina | 2518,64 |
| Fiorino olandese | 1001,76 |
| Franco belga | 54,603 |
| Peseta spagnola | 13,028 |
| Corona danese | 289,82 |
| Lira irlandese | 2574,84 |
| Dracma greca | 6,810 |
| Escudo portoghese | 10,700 |
| Dollaro canadese | 1188,39 |
| Yen giapponese | 15,382 |
| Franco svizzero | 1395,26 |
| Scellino austriaco | 159,52 |
| Corona norvegese | 254,97 |
| Corona svedese | 238,88 |
| Marco finlandese | 373,04 |
| Dollaro australiano | 1208,95 |

**95A6604**

## BANCA D'ITALIA

**Nomina dei commissari straordinari e dei componenti il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Monreale - Banca di credito cooperativo, in Monreale**

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento dell'11 ottobre 1995, ha nominato i signori dott. Benedetto Ciuffa e dott. Salvatore Furnari commissari straordinari e i signori dott. Gino Berretta, prof. avv. Salvatore Maccarone e prof. avv. Mario Serio componenti del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Monreale - Banca di credito cooperativo, con sede in Monreale (Palermo), posta in amministrazione straordinaria con decreto dell'assessore per il bilancio e le finanze della regione siciliana in data 11 ottobre 1995.

**95A6493**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
**— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
**— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . . . . . . . L. 195.500

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . . . . . . . L. 46.000

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . . . . . . . L. 109.000

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . . . . . . . L. 45.500

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . . . . . . . L. 108.500

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . . . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . . . . . . . L. 379.000

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. 2.550 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 124.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 81.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 7.350 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. 1.300.000 |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 336.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 205.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.450 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 2 5 9 0 9 5 *

**L. 1.300**